



## **Normativa di riferimento per il rinnovo del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Trieste.**

Estratto dalla **Legge Regionale luglio 2015 n. 18**  
(La disciplina della finanza locale del Friuli venezia Giulia (..))

Estratto dal **D.Lgs. 31 dicembre 2012 n.235**  
*(Testo Unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettivi e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art. 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190).*

Estratto dal **L.lgs.18 agosto 2000 n. 267** *(Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e normativa del Codice Civile da esso richiamata.*

Estratto dallo **Statuto e dal Regolamento di Contabilità del Comune di Trieste**

Estratto dalla

[Legge regionale 17 luglio 2015, n. 18](#)

La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonchè modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali.

## CAPO II

# DISCIPLINA IN MATERIA DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI

### Art. 24

*(Disciplina in materia di revisione economico-finanziaria degli enti locali)*

1. In materia di revisione economico-finanziaria degli enti locali si applica la normativa statale, salvo quanto previsto dalla legge regionale.

### Art. 25

*(Organo di revisione economico-finanziaria)*

1. Per dare attuazione al principio di cui all'articolo 2, comma 2, l'organo di revisione economico-finanziaria collabora, in particolare, con gli organi di governo nell'attività di programmazione e controllo economico-finanziario per individuare e prevenire situazioni di criticità del sistema integrato Regione-Autonomie locali.

2. Nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata a un solo revisore.

3. Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle Unioni territoriali intercomunali è previsto un collegio composto da tre componenti.

4. Nei Comuni previsti all' [articolo 13, comma 3, della legge regionale 26/2014](#) è previsto un collegio composto da tre membri; il collegio dura in carica tre anni.

5. Qualora previsto dallo statuto dell'Unione territoriale intercomunale, i Comuni possono avvalersi dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'Unione stessa.

### Art. 26

*(Elenco regionale dei revisori)*

1. E' istituito presso la struttura regionale competente in materia di autonomie locali l'elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali, di seguito denominato elenco regionale. Tale elenco è gestito con modalità telematiche.

2. Sono iscritti nell'elenco regionale, a domanda, i soggetti inseriti nel registro dei revisori legali o iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e in possesso di crediti formativi.

3. Con regolamento, adottato con decreto del Presidente della Regione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinata l'articolazione dell'elenco regionale, di cui al comma 2, in base alla tipologia di enti e fasce demografiche, al numero di incarichi di revisore svolti presso gli enti locali, nonché al numero di crediti formativi.

4. Con il regolamento di cui al comma 3 sono definite, altresì, le modalità e i termini di iscrizione nell'elenco regionale, nonché le modalità di tenuta e di aggiornamento dell'elenco medesimo.

5. Le modalità di attribuzione dei crediti formativi ai fini dell'iscrizione nell'elenco ai sensi del comma 2 sono definite in accordo con l'Associazione nazionale certificatori e revisori degli enti locali e gli Ordini professionali competenti.

#### Note:

1 Per le disposizioni transitorie si veda quanto disposto dall'art. 51, comma 3, della presente legge.

1 Per le disposizioni transitorie si veda quanto disposto dall'art. 51, comma 3, della presente legge.

## **Art. 27**

*(Scelta dei revisori e durata dell'incarico)*

1. I revisori sono individuati all'interno dell'elenco di cui all'articolo 26 mediante procedura telematica.
2. Gli enti locali danno comunicazione della scadenza dell'incarico dei propri revisori attraverso l'Albo online del proprio sito istituzionale, nonché alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, almeno due mesi prima della scadenza stessa. In caso di cessazione anticipata dall'incarico, la comunicazione dovrà essere inoltrata immediatamente e non oltre il terzo giorno successivo a tale cessazione.
3. I soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 26 presentano domanda per poter svolgere l'incarico di revisore economico-finanziario all'ente locale e alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali.
4. La struttura regionale competente in materia di autonomie locali individua, mediante sorteggio, una rosa di tre nomi in caso di revisore unico o di nove in caso di collegio, tra i nominativi dei soggetti che hanno presentato domanda ai sensi del comma 3. Il sorteggio deve rispettare le quote di genere, con almeno la presenza di un terzo per genere. Gli esiti del sorteggio sono comunicati agli enti locali interessati affinché provvedano alla scelta del revisore e al conferimento dell'incarico.
5. L'organo assembleare dell'ente locale, previa verifica di eventuali cause di incompatibilità, nomina l'organo di revisione economico-finanziaria scegliendo tra i nomi dei soggetti individuati al comma 4; nel caso di collegio, la nomina avviene con voto limitato a due componenti e la scelta deve rispettare le quote di genere. Qualora l'ente locale verificasse la sussistenza di incompatibilità a ricoprire l'incarico di revisore di uno o più soggetti sorteggiati, ne dà immediata comunicazione alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali che provvede a integrare, mediante sorteggio, la rosa dei nomi di cui al comma 4.
6. La Giunta del Comune e il Presidente dell'Unione territoriale intercomunale, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 5, provvedono al conferimento dell'incarico ai soggetti sorteggiati.
7. Qualora l'ente non provveda al conferimento dell'incarico ai sensi del comma 6, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, previa diffida all'ente locale a provvedere entro venti giorni, affida l'incarico di revisione economico-finanziaria con proprio decreto.
8. Gli enti locali comunicano ai propri tesoreri i nominativi dei revisori entro venti giorni dall'avvenuta esecutività del provvedimento di affidamento dell'incarico.
9. L'incarico di revisione economico-finanziaria dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta. Il revisore che abbia già svolto due mandati consecutivi presso il medesimo ente locale può essere nuovamente nominato nello stesso ente a condizione che sia decorso un periodo di almeno tre anni dalla scadenza dell'ultimo incarico. In caso di sostituzione di un singolo componente dell'organo collegiale, la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero organo.

### **Note:**

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei termini e con le modalità indicate in art. 27

**Note:**

1 Le disposizioni del presente articolo si applicano nei termini e con le modalità indicate all'art. 51, comma 2, della presente legge.

**Art. 28***(Valutazioni dell'organo di revisione sulla stabilità finanziaria)*

1. L'organo di revisione economico-finanziaria redige il documento di sintesi degli indici di stabilità finanziaria di cui all'articolo 30, comma 3, da allegare alla relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione di cui all' [articolo 239 del decreto legislativo 267/2000](#) e successive modifiche e integrazioni, al fine di evidenziare la situazione economico-finanziaria dell'ente locale.

2. La relazione, con riferimento al documento di sintesi di cui al comma 1, rappresenta la situazione dell'ente locale e, in caso di riscontro negativo di uno o più indici, fornisce per ciascuno di essi le motivazioni del risultato e indica le misure necessarie per il rientro nei valori di stabilità.

3. Le valutazioni dell'organo di revisione economico-finanziaria sono trasmesse al rappresentante legale dell'ente locale e alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali che, sulla base di esse, può:

a) richiedere un esame suppletivo allo stesso organo di revisione, per suggerire ulteriori misure correttive all'ente locale;

b) nominare uno o più esperti per aiutare gli uffici a superare le criticità evidenziate ed evitare ricadute negative sull'intero sistema degli enti locali.

4. Con riferimento alla situazione dell'ente rispetto agli indici del documento di sintesi di cui al comma 1, la legge regionale, coerentemente con gli indirizzi di programmazione economico-finanziaria regionale, prevede interventi di premialità o sanzioni.

**Art. 29***(Compenso dei revisori)*

1. Con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, sono stabiliti i limiti minimi e massimi del compenso base spettante ai revisori, tenuto conto:

a) della tipologia di ente;

b) della classe demografica di appartenenza;

c) di specifici indicatori economico-finanziari;

d) della tipologia di organo, monocratico o collegiale;

e) dello svolgimento delle funzioni di revisione economico-finanziaria anche per i Comuni appartenenti all'Unione territoriale intercomunale, previsto dall'articolo 25, comma 5, sulla base del numero di comuni, all'interno dell'Unione medesima, che scelgono di avvalersi del medesimo organo di revisione.

2. Il compenso di cui al presente articolo è onnicomprensivo di qualsiasi spesa sostenuta dall'organo di revisione economico-finanziaria.

**Art. 51***(Norme transitorie in materia di revisione economico-finanziaria)*

- 1.** Gli enti locali adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del titolo III, capo II entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- 2.** Le disposizioni di cui all'articolo 27 si applicano a decorrere dal primo rinnovo dell'incarico dell'organo di revisione economico-finanziaria successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che sia istituito l'elenco regionale.
- 3.** Fino all'istituzione dell'elenco regionale di cui all'articolo 26:
  - a)** possono essere nominati revisori i soggetti iscritti nel registro dei Revisori legali di cui al [decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39](#) (Attuazione della [direttiva 2006/43/CE](#) , relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la [direttiva 84/253/CEE](#) ), nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
  - b)** l'organo assembleare dell'ente locale provvede alla scelta dell'organo di revisione economico-finanziaria mediante elezione, con voto limitato a due componenti in caso di collegio di revisori o a maggioranza assoluta dei membri in caso di revisore unico. Nel caso di collegio di revisori l'organo assembleare provvede, altresì, a nominare presidente uno dei tre componenti.
- 4.** Le Province, fino al loro superamento, applicano, in materia di scelta dell'organo di revisione economico-finanziaria, le disposizioni regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

D.Lgs. 31-12-2012 n. 235

Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 gennaio 2013, n. 3.

## **D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 <sup>(1)</sup>.**

**Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'[articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190](#).**

---

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 gennaio 2013, n. 3.

---

### **CAPO IV**

#### **Incandidabilità alle cariche elettive negli enti locali**

##### **Art. 10** *Incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali*

1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'[articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), presidente e componente degli organi delle comunità montane:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'[articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309](#), o per un delitto di cui all'[articolo 73](#) del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura

penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'*articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:

a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;

b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

4. Le sentenze definitive di condanna ed i provvedimenti di cui al comma 1, emesse nei confronti di presidenti di provincia, sindaci, presidenti di circoscrizione o consiglieri provinciali, comunali o circoscrizionali in carica, sono immediatamente comunicate, dal pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, all'organo consiliare di rispettiva appartenenza, ai fini della dichiarazione di decadenza, ed al prefetto territorialmente competente.

---

### **Art. 11** *Sospensione e decadenza di diritto degli amministratori locali in condizione di incandidabilità*

1. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1 dell'*articolo 10*:

a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'*articolo 10*, comma 1, lettere a), b) e c);

b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato, dopo l'elezione o la nomina, una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo;

c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'*articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*.

2. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale nonché di cui all'articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale.
  3. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, ove non sia possibile la sostituzione ovvero fino a quando non sia convalidata la supplenza, non sono computati al fine della verifica del numero legale, nè per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata.
  4. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. Nel caso in cui l'appello proposto dall'interessato avverso la sentenza di condanna sia rigettato anche con sentenza non definitiva, decorre un ulteriore periodo di sospensione che cessa di produrre effetti trascorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.
  5. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione sono comunicati al prefetto, il quale, accertata la sussistenza di una causa di sospensione, provvede a notificare il relativo provvedimento agli organi che hanno convalidato l'elezione o deliberato la nomina.
  6. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 1, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina.
  7. Chi ricopre una delle cariche indicate all'[articolo 10](#), comma 1, decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.
  8. Quando, in relazione a fatti o attività comunque riguardanti gli enti di cui all'[articolo 10](#), l'autorità giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza dei pubblici ufficiali degli enti medesimi e vi è la necessità di verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi degli stessi enti, il prefetto può accedere presso gli enti interessati per acquisire dati e documenti ed accertare notizie concernenti i servizi stessi.
  9. Copie dei provvedimenti di cui al comma 8 sono trasmesse al Ministro dell'interno, ai sensi dell'[articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 dicembre 1991, n. 110](#), e successive modificazioni.
- 
-

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.

D.Lgs. 18-8-2000 n. 267  
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.  
Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.

## **D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267** <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> .

*(commento di giurisprudenza)*

### **Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.**

---

<sup>(1)</sup> Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.

<sup>(2)</sup> Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

---

#### **Articolo 236** *Incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori* <sup>(885)</sup> <sup>(886)</sup>

1. Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale.

2. L'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza. <sup>(884)</sup>

3. I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.

---

(884) Comma così modificato dall'[art. 3, comma 1, lett. n\), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 dicembre 2012, n. 213](#).

(885) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la [L. 7 aprile 2014, n. 56](#).

(886) Il presente articolo corrisponde all'[art. 102, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77](#), ora abrogato.

---

### **Articolo 238** *Limiti all'affidamento di incarichi* <sup>(889)</sup> <sup>(890)</sup>

1. Salvo diversa disposizione del regolamento di contabilità dell'ente locale, ciascun revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi, tra i quali non più di quattro incarichi in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non più di tre in comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 99.999 abitanti e non più di uno in comune con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti. Le province sono equiparate ai comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti e le comunità montane ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

2. L'affidamento dell'incarico di revisione è subordinato alla dichiarazione, resa nelle forme di cui alla [legge 4 gennaio 1968, n. 15](#), e successive modifiche ed integrazioni, con la quale il soggetto attesta il rispetto dei limiti di cui al comma 1.

---

(889) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la [L. 7 aprile 2014, n. 56](#).

(890) Il presente articolo corrisponde all'[art. 104, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77](#), ora abrogato.

---

### **Articolo 239** *Funzioni dell'organo di revisione* <sup>(894)</sup> <sup>(898)</sup>

1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:

a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento;

b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:

1) strumenti di programmazione economico-finanziaria;

2) proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili, fermo restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio; <sup>(895)</sup>

3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;

4) proposte di ricorso all'indebitamento;

5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia;

6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;

7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali; <sup>(891)</sup>

c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento;

d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione dedica un'apposita sezione all'eventuale rendiconto consolidato di cui all'art. 11, commi 8 e 9, e contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione; <sup>(896)</sup>

d-bis) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis e sullo schema di bilancio consolidato, entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo; <sup>(897)</sup>

e) referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;

f) verifiche di cassa di cui all'[articolo 223](#).

1-bis. Nei pareri di cui alla lettera b) del comma 1 è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni

di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione.<sup>(892)</sup>

2. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui al precedente comma, l'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente e può partecipare all'assemblea dell'organo consiliare per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Può altresì partecipare alle altre assemblee dell'organo consiliare e, se previsto dallo statuto dell'ente, alle riunioni dell'organo esecutivo. Per consentire la partecipazione alle predette assemblee all'organo di revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno. Inoltre all'organo di revisione sono trasmessi:

a) da parte della Corte dei conti i rilievi e le decisioni assunti a tutela della sana gestione finanziaria dell'ente;<sup>(893)</sup>

b) da parte del responsabile del servizio finanziario le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere di impegni di spesa.

3. L'organo di revisione è dotato, a cura dell'ente locale, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto stabilito dallo statuto e dai regolamenti.

4. L'organo della revisione può incaricare della collaborazione nella propria funzione, sotto la propria responsabilità, uno o più soggetti aventi i requisiti di cui all'[articolo 234](#), comma 2. I relativi compensi rimangono a carico dell'organo di revisione.

5. I singoli componenti dell'organo di revisione collegiale hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali.

6. Lo statuto dell'ente locale può prevedere ampliamenti delle funzioni affidate ai revisori.

---

(891) Lettera così sostituita dall'[art. 3, comma 1, lett. o\), n. 1\)](#), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 dicembre 2012, n. 213](#).

(892) Comma inserito dall'[art. 3, comma 1, lett. o\), n. 2\)](#), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 dicembre 2012, n. 213](#).

(893) Lettera così sostituita dall'[art. 3, comma 1, lett. o\), n. 3\), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 dicembre 2012, n. 213](#).

(894) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la [L. 7 aprile 2014, n. 56](#).

(895) Numero così modificato dall' [art. 74, comma 1, n. 61\), lett. a\), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118](#), aggiunto dall' [art. 1, comma 1, lett. aa\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' [art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011](#).

(896) Lettera così modificata dall' [art. 74, comma 1, n. 61\), lett. b\), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118](#), aggiunto dall' [art. 1, comma 1, lett. aa\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' [art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011](#).

(897) Lettera inserita dall' [art. 74, comma 1, n. 61\), lett. c\), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118](#), aggiunto dall' [art. 1, comma 1, lett. aa\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' [art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011](#).

(898) Il presente articolo corrisponde all'[art. 105, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77](#), ora abrogato.

---

## **Articolo 240** *Responsabilità dell'organo di revisione* <sup>(899)</sup> <sup>(900)</sup>

1. I revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Devono inoltre conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

---

(899) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la [L. 7 aprile 2014, n. 56](#).

(900) Il presente articolo corrisponde all'[art. 106, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77](#), ora abrogato.

---

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.

Documenti archiviati Documenti annotati Ricerche Effettuate Opere: Codici d'Italia


 Ricerca » c.c. art. 2399. Cause ... » **c.c. art. 2382. Cause ...**

Aggiungi all'archivio

## ❖ Codici d'Italia

**c.c. art. 2382. Cause di  
ineleggibilità e di ...**

 » **Pagina Principale**

### Legislazione

- » **Codici**
- » Provvedimenti modificativi

### Giurisprudenza

- » Commenti
- » Massime
- » Sentenze Cassazione

### » Dottrine

#### Maximus

- » Massime Corte Costituzionale
- » Sentenze Corte Costituzionale
- » Formulari Processo Civile
- » Formulari Processo Penale
- » Enciclopedia del Diritto

### Ricerche Multiple


- » Ricerca su tutte le opere

### » Newsletter

CREDITS

Documento

Risultati



Codice Civile


c.c. art. 2382. Cause di ineleggibilità e di decadenza .

### **2382.** Cause di ineleggibilità e di decadenza <sup>(1)</sup>.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto [\[c.c. 414\]](#), l'inabilitato [\[c.c. 415\]](#), il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici [\[c.p. 28, 29\]](#) o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi [\[c.c. 2380-bis; c.p. 32\]](#).

<sup>(1)</sup> Il Capo V del titolo V del libro V, comprendente in origine gli articoli da 2325 a 2461, è stato così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, con l'attuale Capo V, comprendente gli articoli da 2325 a 2451, dall'[art. 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6](#).

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al [Capo V](#).



Documento

Risultati



[Help](#) -  
[Pannello di controllo](#) -

---

**Documenti archiviati** **Documenti annotati** **Ricerche Effettuate** **Opere:**

Codici d'Italia

---

✘

Ricerca » [c.c. art. 2399. Cause ...](#)

[Aggiungi all'archivio](#)

---

## ❖ Codici d'Italia

**c.c. art. 2399. Cause d'ineleggibilità e di ...**

---

» **Pagina Principale**

---

**Legislazione**

» [Codici](#)

» [Provvedimenti modificativi](#)

---

**Giurisprudenza**

» [Commenti](#)

» [Massime](#)

» [Sentenze Cassazione](#)

---

» **Dottrine**

---

**Maximus**

» [Massime Corte Costituzionale](#)

» [Sentenze Corte Costituzionale](#)

» [Formulari Processo Civile](#)

» [Formulari Processo Penale](#)

» [Enciclopedia del Diritto](#)

---

**Ricerche Multiple**

» [Ricerca su tutte le opere](#)

---

» **Newsletter**

---

CREDITS

← **Documento** →

**Risultati**





Codice Civile

c.c. art. 2399. Cause d'ineleggibilità e di decadenza .

**2399.** Cause d'ineleggibilità e di decadenza <sup>(2)</sup>(4).

Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste [dall'articolo 2382](#);

b) il coniuge, i parenti [\[c.c. 74\]](#) e gli affini [\[c.c. 78\]](#) entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate [\[c.c. 2359\]](#), delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza <sup>(3)</sup>.

La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali e delle società di revisione legale e la perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma [dell'articolo 2397](#) sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco [\[c.c. 2231\]](#) <sup>(1)</sup>.

Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi.

-----


<sup>(1)</sup> Comma così modificato dal comma 6 dell'[art. 37, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39](#).  
 Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori contabili e la perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma [dell'articolo 2397](#) sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco.».

<sup>(2)</sup> Il Capo V del Titolo V del Libro V, comprendente in origine gli articoli da 2325 a 2461, è stato così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, con l'attuale Capo V, comprendente gli articoli da 2325 a 2451, dall'[art. 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6](#).  
 Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto [decreto legislativo n. 6 del 2003](#) è riportato nella nota al [Capo V](#).

<sup>(3)</sup> Le disposizioni del presente comma non si applicano al comitato per il

controllo sulla gestione delle società con azioni quotate ai sensi di quanto disposto dall'*art. 154, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58* come sostituito dall'*art. 9.84, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6*, aggiunto dall'*art. 3, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37*.

(4) Le disposizioni del presente articolo non si applicano al collegio sindacale delle società con azioni quotate ai sensi di quanto disposto dall'*art. 154, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58* come sostituito dall'*art. 9.84, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6*, aggiunto dall'*art. 3, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37*.



← Documento →

**Risultati**

## Statuto del Comune di Trieste

Art. 141

### Funzioni del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le funzioni ad esso demandate dalla legge, dallo statuto, dal regolamento, in autonomia e con la diligenza di mandatario.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti, in sede di esame del rendiconto di gestione e del conto consuntivo, redige la relazione di accompagnamento.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti collabora con gli uffici ai fini del controllo della gestione.

## Regolamento di Contabilità

Art. 122 - Funzioni dell'organo di revisione

L'organo di revisione esercita le funzioni di cui all'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 ed in particolare:

- a) opera attività di vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria degli strumenti e dei procedimenti tecnico-contabili concretati nel corso dell'esercizio finanziario;
- b) garantisce l'autenticità in ordine alle risultanze contabili e finanziarie del consuntivo e delle scritture prescritte;
- c) emette pareri obbligatori sulle seguenti materie, esprimendo motivati giudizi di congruità, coerenza e attendibilità delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti:
  - strumenti di programmazione economico – finanziaria;
  - proposta di bilancio di previsione e verifica degli equilibri e variazioni di bilancio;
  - modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;
- proposte di ricorso all'indebitamento;
  - proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa nel rispetto della disciplina statale vigente in materia;
  - proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;
  - proposte di regolamento di contabilità, economato–provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;
- d) svolge attività propositiva nei confronti degli organi elettivi al fine di consentire il raggiungimento di maggiore efficienza, produttività ed economicità nella loro azione;
- e) svolge ogni altra attività prevista dalla normativa di tempo in tempo vigente.

L'Organo di Revisione effettua inoltre le verifiche di cassa ordinarie e straordinarie di cui agli artt. 223 e 224 del D. Lgs. 267/2000, nonché procede alle verifiche ed alle certificazioni previste dalla normativa vigente.

I Revisori, infine, vigilano sugli equilibri di bilancio. I Revisori rispondono della verità delle loro attestazioni e comunicazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario.

I Revisori, se richiesti, devono fornire all'Amministrazione ogni utile indicazione sui criteri più idonei per il raggiungimento degli obiettivi di efficienza ed economicità degli interventi, con particolare riguardo alla forma di organizzazione e di conduzione dei servizi. I Revisori procedono con periodicità almeno trimestrale alle verifiche contabili. Del controllo effettuato va redatto apposito verbale.

Alla fine di ciascun trimestre, copia dei verbali relativi a tale periodo viene inviata al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed al Segretario generale a cura del Servizio Finanziario.

I Revisori, anche singolarmente, possono procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo